

La Cassazione ha condannato una precaria anche alle spese. Ipotesi di incostituzionalità

## Completamento solo a incastro Se l'orario è incompatibile, il diritto del prof non esiste

DI ANTIMO DI GERONIMO

**I**l diritto al completamento dell'orario di cattedra per i precari spezzonisti sussiste solo nel caso in cui lo spezzone di completamento si incastri perfettamente con quello di titolarità. Se questa condizione non si avvera, il diritto non esiste. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Suprema corte di cassazione con una sentenza depositata il 13 ottobre scorso (24214).

**Il caso riguardava una docente precaria, già titolare di un contratto su di uno spezzone di cattedra, alla quale era stata preclusa la possibilità di accettare una proposta di assunzione a tempo determinato su di un altro spezzone. Ciò perché l'orario dello spezzone di completamento presentava alcune ore in coincidenza con quelle dello spezzone di titolarità. La docente aveva chiesto ai dirigenti scolastici delle due scuole di modificare l'orario in modo tale da consentirle di lavorare a orario pieno, ma entrambi non avevano accolto la sua richiesta. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale, nella quale risul-**

tava soccombente in tutti e 3 i gradi di giudizio. Va fatto rilevare, peraltro, che lo stipendio di un docente precario su cattedra completa ammonta a circa 1350 euro mensili. Mentre il costo delle soccombente in I e II grado ha comportato la condanna al pagamento di circa 2500 euro di spese legali in favore dell'amministrazione.

**La soccombente davanti alla Suprema corte avrebbe potuto comportare un'ulteriore condanna ad altre 2.500 euro di spese. Ma ciò non si è verificato perché l'amministrazione non si è costituita nel giudizio davanti alla Cassazione. La Suprema corte ha spiegato che l'articolo 40, comma 7, del vigente contratto di lavoro non prevede un diritto incondizionato al completamento o, comunque, all'elevazione dell'orario settimanale. La clausola negoziale, infatti, vincola la possibilità di fruire del diritto al completamento alla presenza della disponibilità delle relative ore.**

**Va detto subito che, nella prassi, per «disponibilità» si intende l'esistenza di ore non coperte da un docente a tempo indeterminato o de-**

terminato. Senza alludere alla ulteriore condizione che le disponibilità risultino in una collocazione oraria tale da consentirne l'incastro con lo spezzone di titolarità del docente precario avente titolo a ricevere la proposta di assunzione sull'ulteriore spezzone di completamento.

**Ma la Corte di cassazione ha ritenuto di assumere un diverso avviso. La locuzione «in presenza della disponibilità delle relative ore» ha spiegato la sezione lavoro, «lascia intendere che il docente assunto a tempo determinato può esercitare tale diritto nell'ambito delle disponibilità che gli vengono offerte, senza alcuna facoltà di stabilire la collocazione o la distribuzione del monte ore, né la possibilità di condizionare la propria scelta, l'organizzazione e la pianificazione dell'orario dell'istituto scolastico o addirittura di imporre una modificazione, anche con pregiudizio degli altri docenti in servizio». Secondo la Suprema corte, inoltre, il diritto al completamento esige infatti un coordinamento con le regole che presiedono all'organizzazione delle lezioni.**

**In conclusione, quindi, la Corte ha affermato il seguente principio: «L'articolo 40, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 2006/2007, nel prevedere che il personale docente con rapporto a tempo determinato e con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale va coordinato con le regole che, all'interno dell'ordinamento scolastico, presiedono alla programmazione dell'offerta formativa e non impone alcuna adattamento in ragione del completamento dell'orario di un docente supplente».**

**La pronuncia pone interrogativi inquietanti circa la legittimità costituzionale dell'istituto del diritto al completamento. In particolare per quanto riguarda la compatibilità con i principi consacrati negli articoli 36 e 37 della Costituzione. Da una parte il principio di sufficienza della retribuzione (art. 36), secondo il quale il lavoratore deve percepire una retribuzione tale da consen-**

tere a se stesso e alla propria famiglia di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Principio che può intendersi soddisfatto solo se al lavoratore viene attribuita la piena retribuzione: 1350 euro al mese. Ipotesi, questa, che di fatto non si verifica nel caso di un docente spezzonista a stipendio ridotto. E dall'altra parte, il principio del merito (art. 37).

**Vale a dire, il principio che viene applicato quando i dirigenti scolastici individuano quale aventi diritto a ricevere la proposta di assunzione il docente più titolato. Precludere a quest'ultimo la possibilità di accettare la proposta adducendo l'indisponibilità ad adottare i necessari adattamenti di orario, infatti, determinerebbe lo scorrimento della graduatoria di istituto e gli alunni dovrebbero accontentarsi di un docente meno titolato, in ciò disattendendo il principio del merito.**

— *di Repubblica* —

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI  
 aricciardi@class.it

